

Informativa per la clientela di studio

N. 98 del 07.09.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Scomputo delle ritenute senza certificazione

In assenza delle relative certificazioni rilasciate dal sostituto d'imposta, è possibile scomputare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, le ritenute subite sui redditi d'impresa o di lavoro autonomo. Naturalmente sarà necessario esibire la fattura e la relativa documentazione dell'intermediario che comprovi la percezione dell'importo

Premessa

Il contribuente **professionista**, che, **non ottiene**, o non ottiene nei tempi previsti dal sostituto l'apposita la certificazione delle ritenute effettivamente subite, **non perde il diritto allo scomputo**, tuttavia **deve dimostrare** che le stesse ritenute siano state effettuate.

L'articolo 36-ter, comma 2, lettera a), del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che, **in sede di controllo formale delle dichiarazioni**, gli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria **possono escludere** in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, **"...dalle certificazioni richieste ai contribuenti"**.

La locuzione "**certificazioni richieste ai contribuenti**" utilizzata dall'articolo 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 si riferisce non soltanto alle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. **La stessa, invero, assume una portata più ampia, idonea a consentire anche l'utilizzo di certificazioni diverse.**
(Risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009)

Mancanza delle certificazioni nei termini di legge

Quanto sopra affermato, risulta utile nei casi in cui il contribuente **non abbia ricevuto**, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta **la certificazione** delle ritenute effettivamente subite.

Perché si possa esser legittimati allo scomputo delle ritenute (nel caso di mancata certificazione) è necessario essere in grado di:

→ **Documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta**



Attraverso

*L'esibizione congiunta **della fattura e della relativa documentazione proveniente da banche o altri intermediari finanziari**, necessarie a provare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta così come risulta dalla fattura.*

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68 del 19 marzo 2009

*Con la risoluzione numero 68/E del 19 Marzo 2009, viene concessa la possibilità **al contribuente**, che non sia in grado di esibire la certificazione, di scomputare in modo legittimo quanto subito ad una condizione:*

→ *"che sia in grado di **documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta** tramite esibizione **congiunta della fattura e della relativa documentazione**, proveniente da banche o da altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura".*

La dichiarazione sostitutiva

Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione, **siano prodotte in sede di controllo** ai sensi dell'articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, **allegata** una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**.

In tale dichiarazione bisognerà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

→ **che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata.**

In tale ipotesi, la dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, in cui è generalmente indicato l'ammontare della ritenuta, sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, **assume un valore probatorio equipollente a quello della**

certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, rilevando la stessa come "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" di cui all'articolo 47 del d.P.R. 28 novembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.

Scomputo delle ritenute (senza certificazione)

La Documentazione da produrre

Documentazione da produrre:

- la copia della fattura emessa;
- la documentazione bancaria che attesti quanto percepito;
- una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio nella quale il contribuente dichiara, sotto la propria responsabilità, **che la sopra menzionata documentazione fa riferimento alla fattura emessa** contabilizzata correttamente a fronte della quale non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d'imposta.

Caso di pagamento in contanti

Cosa succede se la fattura viene regolata in contanti?

- In assenza della documentazione bancaria, e in caso di ipotesi di pagamento in contanti, nulla viene specificato neanche dall'Agenzia delle Entrate, anche se **dovrebbe** ritenersi possibile anche in questo caso, produrre all'Ufficio, oltre alle copie della fattura, la **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio attestante l'importo effettivamente percepito.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....